

Duplicato del documento informatico - Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123

La riproduzione del documento informatico effettuata su un qualsiasi tipo di supporto elettronico facilmente trasportabile.

Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti.